



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente

Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Gustavo Olivieri. Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Estensore)

Prof. Avv. Bruno Capponi... Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 22/12/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

La società ricorrente, premesso di essere *“legittima detentrica di un assegno tratto su una filiale dell'intermediario”*, riferisce:

1. di aver ricevuto detto assegno, per l'importo di 3.640 euro, in data 29 novembre 2007, da una società rivenditrice di mobili avente sede a Brolo a saldo di un pagamento dalla stessa dovuto alla società ricorrente;
2. che l'assegno *“aveva scadenza 30 Aprile 2009”* ed era intestato al sig. Tizio e firmato dal sig. Caio;
3. di aver girato l'assegno in data 7/12/2007 a società terza a titolo di rimessa a copertura di talune fatture;



4. che l'assegno è *“tornato impagato [dalla banca resistente] causa data irregolare”* e che quindi la società terza le ha riaddebitato l'importo oltre alle spese bancarie sostenute e le ha restituito il titolo in originale;
5. che l'assegno aveva data regolare quando consegnato dalla ricorrente;
6. che l'assegno risulta modificato nella data, dal 30 al 29 aprile 2008, dopo il versamento effettuato dalla società terza e quindi ad opera della banca;

e per quanto esposto *chiede “la tempestiva restituzione della somma relativa all'assegno suddetto in quanto versato regolarmente con data 30 Aprile 2008, per un totale di 3640,00 euro, insieme alle spese di banca ingiustamente addebitate ed il pagamento degli interessi”.*

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni:

1. in via preliminare eccepisce la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente in quanto costui contesta il mancato pagamento di un assegno tratto su una banca di cui non è correntista, da altro soggetto e intestato a un terzo, **“senza peraltro che risulti apposta sua firma di girata a un suo creditore che lo negoziava presso banca diversa dalla trattaria, che successivamente lo restituiva impagato - essendo stato respinto dalle trattaria - e non protestato per la riscontrata irregolarità nella data di emissione, visibilmente modificata e/o contraffatta. Il risarcimento richiesto dalla Società ricorrente, che non ha e non ha avuto in tali circostanze alcun rapporto di natura contrattuale o extra-contrattuale con la trattaria, corrisponderebbe quindi all'esborso subito dalla ricorrente stessa non in favore della Banca trassata o di quella negoziatrice, ma del suo creditore: che – riferisce sempre la ricorrente – avrebbe da lei preteso il rinnovato pagamento del credito vantato, nonché il rimborso delle spese richieste dalla banca negoziatrice al suo cliente”**;

2. osserva come *“l'impossibilità per la ricorrente di produrre adeguate prove documentali sia esclusiva conseguenza delle modalità di gestione delle proprie transazioni finanziarie e commerciali che la stessa Società ricorrente riferisce di adottare, o quanto meno di aver adottato nella specifica occasione, e che hanno di fatto creato le dirette premesse delle irregolarità che comportarono il mancato protesto – e non già il mancato pagamento - dell'assegno; che si vorrebbe invece imputare ad iniziative che si assume sarebbero state poste in essere dalla*



Banca o da suo personale, e delle quali la ricorrente – – non può fornire alcuna prova diversa dalla sua riferita, strumentale ed apodittica convinzione”.

3. *sottolinea “come sia la stessa ricorrente a riferire - nella probabile inconsapevolezza dell’irregolarità alla quale così dichiara di aver partecipato – di aver accettato in pagamento in data 29.11.2007, a saldo di credito vantato verso una società terza, un assegno tratto e girato da soggetti terzi e datato 30.4.2008 (rectius postdatato, anche se la ricorrente preferisce definirlo “scadente”, indicando per di più erroneamente la data); intestato, fra l’altro, ad un altro soggetto ancora e recante firma di girata in bianco evidentemente ritenuta a questi riconducibile. È sempre la ricorrente a riferire – trattandosi di circostanze alle quali la Banca è stata e rimane ovviamente del tutto estranea – di aver a sua volta consegnato in pagamento tale assegno a suo creditore, che successivamente negoziava l’assegno – e questa è l’unica circostanza che la ricorrente può provare documentalmente – presso una Filiale di altra banca. Come si evince chiaramente dall’allegata fotocopia del titolo in questione (doc. 3), quale pervenuto alla banca resistente, l’assegno fu negoziato presso la predetta altra Banca in data 29.4.2008, come da timbro evidentemente apposto nell’occasione dal personale intervenuto; non può quindi che ritenersi evidente che sia stato in tale occasione che il presentatore dell’assegno abbia ritenuto opportuno modificare – o condividere che si modificasse - la data di emissione recata dall’assegno, per renderla compatibile con la data di negoziazione dello stesso e quindi evitare che si concretizzasse l’irregolarità nella circolazione del titolo, che peraltro risaleva – secondo la ricorrente – all’atto dell’emissione dello stesso”;*

4. *l’assegno, recante quindi data di emissione visibilmente alterata, perveniva per l’incasso alla Filiale trassata dell’intermediario resistente, che non dava corso al pagamento – per motivi che la ricorrente non ha titolo, su tali premesse, di conoscere – e lo restituiva alla Banca negoziatrice senza disporre il protesto, appunto in ragione della riscontrata alterazione della data.*

Alla luce di quanto esposto, l’intermediario rileva “l’infondatezza delle tardive richieste di risarcimento inoltrate dalla ricorrente alla banca resistente a distanza di oltre due anni”.

DIRITTO

La prima questione che il ricorso impone di affrontare riguarda la legittimazione attiva della società ricorrente.

Come puntualmente eccepito dalla banca, infatti, la ricorrente non intrattiene alcun rapporto con l'intermediario, né figura tra i soggetti intervenuti nella circolazione cartolare dell'assegno. Dai fatti sopra riportati, risulta che la ricorrente abbia acquistato il credito incorporato nel titolo attraverso una cessione ordinaria, secondo quanto consentito dall'art. 2015 c.c., e sempre per tale via lo abbia poi a sua volta ceduto al soggetto che lo ha materialmente presentato all'incasso.

Si tratta allora di stabilire se un soggetto che sia intervenuto nella circolazione dell'assegno bancario acquistandone la disponibilità non già tramite girata, bensì attraverso le forme ordinarie della cessione del credito, possa considerarsi legittimato ad evocare la banca trattaria nell'ambito della procedura prevista dall'art. 128-bis, t.u.b. per far valere in questa sede presunte irregolarità nella procedura d'incasso del titolo.

Questo Collegio ritiene, in mancanza di precedenti in termini, che la risposta debba essere affermativa. Se è vero, infatti, che la ricorrente non ha avuto alcun rapporto, né di natura contrattuale né extra contrattuale con la banca trattaria; ciò non di meno, non viene contestato che essa ricorrente sia comunque intervenuta nella circolazione del titolo di cui è causa, sia pure nelle forme ordinarie della cessione previste dall'art. 2015 c.c.

Pertanto è da ritenere, in base ad una interpretazione consapevolmente estensiva del requisito della legittimazione attiva già accolta in altre occasioni da questo Collegio, che la società ricorrente possa qualificarsi come utilizzatore (sia pure intermedio) dello strumento di pagamento (i.e.: assegno bancario) sul quale si fonda la sua domanda; una nozione, quella di utilizzatore, che è stata di recente accolta nel nostro ordinamento proprio in relazione ai servizi di pagamento (art. 1, lett. h), d. lgs. n. 11/2010) e che può considerarsi applicabile, in via analogica, anche al caso che occupa.

Ciò premesso, il ricorso dev'essere rigettato in quanto infondato.

La ricorrente ha ammesso di aver acquistato e successivamente ceduto a terzi un assegno postdatato e dunque irregolare nella data. Essa ha poi affermato che tale assegno sarebbe stato presentato all'incasso e successivamente alterato nella data ad opera della banca trattaria.

Di tale ultima circostanza, tuttavia, la ricorrente non fornisce alcuna prova, sicchè la sua allegazione rimane del tutto priva di riscontro; mentre risulta confermata l'esistenza di un'alterazione della dichiarazione cartolare ivi contenuta che spiega, in mancanza di prova contraria, il rifiuto della banca di procedere al pagamento del titolo in favore dell'ultimo prenditore.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE